



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

n. 19

Approvato con atti di Consiglio Provinciale n. 77 del 26-03-1993
e n.112 del 24-05-1993
Modificato con atto consiliare n.18 del 20-01-2005

REGOLAMENTO PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

ART. 1

Al Presidente che per ragioni del suo mandato debba recarsi fuori del territorio provinciale in missione con spesa a carico della Provincia, non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva della Giunta, la quale verificherà, in occasione della liquidazione dei rimborso spese e delle indennità spettanti, la dipendenza della missione da motivo connesso con il mandato e disporrà la liquidazione di quanto spettante secondo il presente regolamento.

ART. 2

Gli Assessori ed i Consiglieri che per ragioni del loro mandato, si recano fuori del territorio provinciale in missione con spesa a carico della provincia, di durata non superiore a 48 ore, devono essere formalmente e specificatamente delegati a ciò con atto scritto dal Presidente. La Giunta verificherà, in occasione della liquidazione del rimborso delle spese e delle indennità spettanti, la delega conferita dal Presidente e la dipendenza della missione da motivo connesso con il mandato elettivo e disporrà la liquidazione di quanto spettante secondo il presente regolamento.

ART. 3

Le missioni di durata superiore a 48 ore sono preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta dichiarata immediatamente eseguibile. Nei casi di urgenza gli Amministratori di cui al precedente art.2, possono effettuarle, salvo autorizzazione a sanatoria da parte della Giunta nella prima adunanza successiva all'inizio della missione.

Le missioni all'estero sono sempre preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta Provinciale.

ART. 4

Gli Amministratori di cui ai precedenti artt. 1 e 2 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettuazione della missione, secondo le seguenti modalità, di cui all'art. 12 della legge n.83611973 e successive modificazioni, così come richiamate dal primo comma dell'art. 13 della legge n.816/1985:

- a) viaggi in ferrovia: prima classe; carrozza letto; supplemento per treni rapidi, speciali e di lusso;
- b) viaggi in autobus: tariffa normale;
- c) viaggi su mezzi marittimi: prima classe;
- d) viaggi su mezzi aerei: classe economica.

Spetta l'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto di viaggio per i mezzi indicati alle lettere a), b) e c) e del 5% per quelli di cui alla lettera d).

Il rimborso viene effettuato previa esibizione dei relativi biglietti di viaggio che restano a documentazione degli atti provinciali.

ART. 5

L'uso di automezzo proprio è consentito per i viaggi:

- a) dalla propria residenza alla sede provinciale, previsti dal quarto comma dell'art. 13 della legge n.816/1985;
- b) dalla propria residenza per raggiungere la sede di altri enti od associazioni nei cui organi l'Amministrazione rappresenta la Provincia;
- c) per missioni nell'ambito del territorio nazionale.

Per l'uso dell'automezzo proprio è corrisposto all'interessato, in base a dichiarazione dallo stesso rilasciata e sottoscritta, contenente il motivo della missione, il giorno, l'ora d'inizio e di conclusione, i km. percorsi in andata e ritorno, l'indennità chilometrica corrispondente ad un terzo del costo della benzina verde (senza piombo) alla pompa, oltre ai pedaggi stradali comprovati con la consegna delle relative ricevute.

L'uso di taxi e di macchine a noleggio con o senza autista è consentito per i collegamenti con le stazioni ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e da quelle di arrivo nel luogo ove si effettua la missione per gli alberghi, gli uffici, nonché per i viaggi relativi agli spostamenti necessari nella città predetta. Il rimborso delle spese relative viene effettuato in base alle ricevute rilasciate dai noleggiatori.

ART. 6

L'indennità di missione viene corrisposta nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge in vigore- per le missioni di durata 'pari o inferiore alle 6 ore, che non interessano i periodi della giornata compresi tra le ore 13 e le ore 16 e fra le ore 20 e le ore 23.

In tutti gli altri casi, in luogo della indennità di missione all'Amministratore viene riconosciuto, su sua richiesta, il diritto al rimborso delle spese effettive di pernottamento, dei pasti e telefoniche.

Per le spese relative ai pasti è ammesso il rimborso di quelle relative alla prima colazione e per 2 pasti ogni 24 ore.

Per le spese telefoniche vengono riconosciute quelle documentate dal conto d'albergo o dichiarate, con proprio rendiconto, dall'interessato effettuate per motivi connessi con la carica.

Tutte le spese suddette, tranne quelle telefoniche, debbono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale emessa nel giorno della missione, quietanzata e relativa alla sola persona dell'Amministratore in missione, essendo escluso, a questo titolo, qualsiasi rimborso per persone ospiti.

ART. 7

Per le missioni degli Amministratori può essere disposta l'erogazione agli interessati di una anticipazione da parte del Servizio Economato, su loro richiesta scritta, vistata dal Presidente per autorizzazione.

L'interessato ha l'obbligo di rimettere la richiesta di liquidazione entro tre giorni dal rientro della missione e di versare all'Economato, nello stesso termine, i fondi eventualmente non utilizzati.

Nella richiesta di liquidazione l'Amministratore autorizza l'emissione del mandato di rimborso a favore del dirigente del Servizio Economato, fino a concorrenza della somma anticipatagli. L'eventuale eccedenza sarà pagata a suo favore.

Ove l'interessato, ricevuta l'anticipazione, non provveda a presentare la richiesta di liquidazione documentata, il Dirigente del Servizio Economato segnala tale fatto, entro il mese successivo all'anticipazione, al competente ufficio liquidatore il quale, in sede di pagamento delle indennità di carica e di presenza, dispone il recupero dell'anticipazione a favore del Servizio Economato.

Il pagamento delle indennità di missione e di trasferta avverrà, in questo caso, direttamente all'interessato dopo l'espletamento delle procedure prescritte.

ART. 8

Ai Consiglieri, agli Assessori ed al Presidente che risiedano fuori dal capoluogo, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per recarsi presso la sede degli uffici in occasione di sedute del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni consiliari, nonché per svolgere funzioni proprie o delegate.

ART. 9

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia.